

## **Nuovi modelli di democrazia, partecipazione e governo dei beni comuni nell'area mediterranea\***

**A cura del Prof. Paolo Maddalena**

Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale

Libero docente di Istituzioni di diritto romano

### **SOMMARIO:**

- 1.- *Elementi di comunanza tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo.*
- 2.- *Il pensiero unico dominante.*
- 3.- *L'errore che ha prodotto il pensiero unico dominante.*
- 4.- *Far valere la forza del diritto.*
- 5.- *La dannosità delle "privatizzazioni". Cosa deve intendersi per bene comune*
- 6.- *Il territorio principale bene comune.*
- 7.- *Differenze tra "proprietà collettiva demaniale" e "proprietà privata".*
- 8.- *Statuto Albertino e Costituzione repubblicana.*
- 9.- *La gestione dei beni comuni. Le "Istituzioni". La "partecipazione".*
- 10.- *Cenno al federalismo demaniale.*

### *1.- Elementi di comunanza tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo.*

I Paesi che si affacciano sul mare mediterraneo hanno molto in comune: il clima, le coste, la vegetazione, il carattere dei popoli, direi anche la religione, poiché questi popoli sono in massima parte monoteisti e credono in un solo Dio, creatore e Signore del cielo e della terra.

Non è poco. Ed il sogno dell'unione anche politica di questi popoli (magari secondo le forme adottate dal BRICS), il sogno di una Unione politica del Sud Europa potrebbe diventare un programma effettivo da seguire, visto che la speculazione internazionale contro l'euro si è accanito proprio contro di noi e che le misure, le cosiddette "prescrizioni" dell'Europa, anziché aiutarci a diminuire il nostro debito pubblico, ci spingono invece alla recessione, alla perdita di posti di lavoro, alla miseria, rendendo assolutamente impossibile anche il raggiungimento, che si afferma di voler perseguire, della diminuzione del debito pubblico.

In questo quadro, i popoli del Mediterraneo, facciano o non facciano parte della zona dell'euro, hanno una indivisibile, comune necessità: difendere i loro territori e le loro ricchezze nazionali dall'assalto spietato della speculazione, la quale, agendo con i suoi "giudizi di mercato", aggredisce proprio i popoli più deboli, tentando - questo è ovvio - di impadronirsi anche dei nostri beni comuni e ridurci, in ultima analisi in stato di schiavitù.

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Occorre, allora, prepararsi ad una strategia, la quale presuppone che, sul piano giuridico, si abbiano idee chiare e precise.

Cominceremo, pertanto, ad esporre sinteticamente le ragioni del predominio economico dell'Europa del nord, rispetto all'Europa del sud, proseguendo con una definizione chiara e precisa del concetto di bene comune, esaminandone il significato più profondo e la conseguente disciplina giuridica, per poi arrivare a stabilire quali debbano essere gli strumenti giuridici per la difesa e la gestione di questi beni.

## *2.- Il pensiero unico dominante.*

La prima constatazione da fare è che in un mondo dominato dal “pensiero unico” del neocapitalismo, si è affermata la potenza bruta del danaro e si è posto in secondo ordine il valore supremo della persona umana. E' oramai diffusa nell'immaginario collettivo l'erroneo e disastroso convincimento che debba esserci “un mercato senza regole, un profitto senza limiti ed una libertà di impresa assolutamente libera da qualsiasi condizionamento”: ciò assicurerebbe quello che gli economisti classici chiamavano “l'equilibrio economico generale”, foriero di benessere per tutti. E' un gravissimo inganno, clamorosamente smentito dalla rovina economica che è seguita all'azione della Tacher e, da noi, dall'inconcludente Governo Berlusconi, che, in 17 anni di governo, ha fatto spaventosamente retrocedere la nostra economia.

Ed il Governo Monti, cui va il merito, di valore inestimabile, di aver rappresentato all'estero una immagine seria e dignitosa della nostra Italia, non si distacca, purtroppo, dalle idee neoliberiste e, scommettendo sull'Europa, non si accorge di scommettere in realtà sul nostro avvenire di uomini liberi e sulla vita stessa, nostra e dei nostri figli.

La politica che segue questo Governo ha, purtroppo, una sicura e disastrosa conclusione, che passa attraverso vari anelli tra loro strettamente collegati. Innanzitutto, l'obbligo, costituzionalmente imposto (andando anche al di là delle prescrizioni europee, che lasciavano ai singoli Stati una piena libertà nella scelta della fonte normativa) del “pareggio annuale del bilancio”, dimenticando che esiste il “ciclo economico”, che può anche imporre transitori disavanzi che possono essere ripianati in un secondo momento, non appena si manifesti l'inversione del ciclo stesso: altrimenti si va incontro a sicura recessione e quindi, perdita di posti di lavoro, abbassamento del tenore di vita, miseria. Sarebbe bastato affermare, anche con legge ordinaria, che è vietato un disavanzo non giustificato dalla congiuntura economica, piuttosto che imporre con norma costituzionale, il pareggio, anche a costo di prezzi altissimi a carico dei cittadini.

Il secondo anello della catena è consistito nella stipulazione di un vero e proprio “trattato internazionale, quello sul *fiscal compact*”, in virtù del quale nel 2013 dovremo sborsare altri 40 miliardi di euro per assicurare la riduzione del 20 per cento del debito pubblico, “riduzione” che sarà matematicamente impossibile perseguire, poiché il

rastrellamento di altra liquidità peggiorerà la gravissima “recessione” in atto ed aumenterà, anziché diminuire, il debito pubblico a causa della diminuzione inevitabile del prodotto interno lordo.

Alla recessione segue un terzo anello, che è in netto contrasto con il pensiero unico dell’economia liberista, e cioè lo “squilibrio economico generale” tra “proprietà comune o collettiva”, che è fondamento della ricchezza di ogni Stato, e la “proprietà privata”, quasi sempre prodotta da transazioni di carattere “speculativo”, transazioni, cioè, che “raschiano” e non “producono” ricchezza. Dunque: non più “benessere generale”, ma “impoverimento generale”. Ed anche qui la politica del Governo sbaglia di grosso, poiché, anziché mirare ad un rafforzamento della ricchezza comune dello Stato, “privatizza” e svende addirittura i demani idrico, marittimo e culturali, impoverendo tutti ed arricchendo gli speculatori finanziari, quasi sempre stranieri, i quali sono i più probabili acquirenti di questi beni.

L’ultimo anello della catena, inutile dirlo, è “l’impossibilità definitiva” di “ridurre il debito pubblico”, e, quindi, il default.

Ma il quadro non è ancora completo. Per completarlo, occorre dire che il Governo ha dato attuazione allo sciagurato decreto legislativo n. 85 del 2010, firmato da Berlusconi e Bossi, che attua il cosiddetto “federalismo demaniale”. Una vera rovina! I beni del demanio idrico, marittimo, culturale e minerario passano alle regioni, le quali provvedono alla loro “valorizzazione” e “privatizzazione”, in vista della loro vendita a privati.

A chi giova tutto questo? Si fa presto a dirlo, agli speculatori senza scrupoli, a coloro che sono abituati a vivere sulle spalle degli altri e che oggi hanno trovato, nei loro “giudizi di mercato” lo strumento inossidabile, utile per accaparrarsi, senza colpo ferire, la ricchezza prodotta dal lavoro dell’uomo e dalle risorse della terra. E che, per giunta, e questo è di una gravità incalcolabile, possono acquistare a prezzo vile, parti essenziali del nostro territorio, anzi la parte più pregiata del nostro territorio, e cioè i nostri “beni comuni”.

Ma, c’è da chiedersi, è proprio vero che siamo giuridicamente tenuti ad osservare i “giudizi dei mercati” e, conseguentemente, a “svendere” i nostri gioielli di famiglia?

La risposta è un secco no! Come si vedrà nelle pagine seguenti.

### *3.- L’errore che ha prodotto il pensiero unico dominante.*

Il “pensiero unico dominante”, al quale si è fatto cenno, ha consentito agli speculatori un grave inganno, quello di far credere che ci sia un obbligo giuridico, unitamente ad una convenienza economica, di adeguarsi a detti giudizi.

E’ falso! Innanzitutto non c’è “nessuna convenienza economica”, poiché gli speculatori agiscono nel loro esclusivo interesse e certamente non sono animati da spirito di solidarietà: dopo quanto si è detto a proposito della crisi finanziaria in atto si evince

chiaramente che il fine che gli speculatori vogliono perseguire è quello di accaparrarsi le ricchezze che provengono dalle risorse della terra e dal lavoro dell'uomo, disinteressandosi della sorte dei meno ricchi o dei poveri.

Attaccare l'Italia perché ha un alto debito pubblico è, poi, un puro "pretesto", poiché l'economia italiana ha un "bilancio in pareggio" ed una "bilancia commerciale favorevole". Che altro vogliono gli speculatori? Perché mettono il naso in cose che non li riguardano? E perché non si preoccupano del debito pubblico del Giappone, che è esattamente il doppio del nostro? Non bisogna essere degli indovini, per capire cosa vogliono. Detto in una parola, essi scommettono sulla caduta dell'euro, attaccando, come le iene, gli individui, e quindi i Paesi, più deboli.

#### *4.- Far valere la forza del diritto.*

Dunque, un imperativo categorico investe tutti noi: dobbiamo difenderci dal "nemico" che abbiamo stanato, dobbiamo difenderci dagli speculatori. Come? Presto detto: facendo valere contro la forza bruta del danaro, la forza del diritto, poiché, occorre dirlo subito, gli speculatori finanziari sono fuori dal diritto e non possono vantare nessun potere giuridico nei confronti di nessuno. Se ricorressero in giudizio per reclamare i loro presunti crediti, non troverebbero nessun Tribunale che possa dare loro ragione; neppure la Corte di Strasburgo per la difesa dei diritti umani, poiché gli speculatori non sono "vittime", ma "aggressori" dei diritti altrui.

In realtà siamo noi, abbagliati dal pensiero unico neoliberista, che attribuiamo valore giuridico alle infondate pretese degli speculatori.

Sia ben chiaro che la nostra Costituzione, la Costituzione di tutti i popoli europei, i Trattati consolidati sulla Comunità europea e sull'Unione europea, il diritto internazionale consuetudinario e pattizio (si pensi al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, sottoscritto a New York nel 1966, e divenuto esecutivo nel 1976), sono tutti contro gli speculatori ed a favore del lavoro dell'uomo e della tutela delle risorse ambientali.

In realtà sono i nostri diritti umani fondamentali che vengono calpestati: si pensi alle chiusure ed alle delocalizzazioni di imprese, che, per conseguire maggiori profitti, eliminano posti di lavoro, gettano nella miseria intere famiglie, distruggono le basi, che sinora erano sane, della nostra economia nazionale; si pensi ai giochi di borsa che impongono all'Italia di pagare tassi di interesse sui titoli del debito pubblico infinitamente più alti di quelli pagati dalla Germania, si pensi agli *spread*, determinati per volontà arbitraria degli stessi speculatori e non per reali situazioni economiche, e così via dicendo.

Insomma è proprio la forza del diritto che ci consente di formulare un "pensiero alternativo" al pensiero unico dominante.

Innanzitutto, occorre dire chiaramente che i “giudizi dei mercati” “non sono meritevoli di tutela giuridica”. Restando alla nostra Costituzione (ma altrettanto può dirsi in riferimento a tutte le altre fonti di diritto sopra menzionate), la “proprietà privata” è riconosciuta e garantita per la sua “funzione sociale”, ed i giudizi speculativi hanno una chiara “funzione asociale”: come possono essere giuridicamente garantiti? Essi, è questo il primo punto, sono fuori della “legalità costituzionale”.

E le “transazioni finanziarie speculative”? Anche queste perseguono un interesse egoistico in pieno contrasto con l’interesse generale. Come precisa l’art. 42 Cost., sono contrarie alla “sicurezza, libertà e dignità umana”. Dunque, esse sono “nulle per causa illecita”. Su questo non può esserci alcun dubbio.

Ed infine gli *spread*. Anche questi non sono veritieri. La differenza tra gli interessi sul debito pubblico che i giudizi speculativi impongono all’Italia rispetto a quelli riconosciuti ad altri paesi, ed in particolare alla Germania, sono ingiustamente caricati dall’interesse della speculazione a far peggiorare l’economia italiana e dalla cosiddetta “ansia” dei risparmiatori. E’ ovvio che, anziché badare agli *spread* imposti dalla speculazione, si dovrebbe badare a quelli calcolati, in modo scientifico e corretto, dai competenti Uffici della Banca d’Italia. Occorrerebbe anzi una legge che imponesse alla Banca di Italia di emettere un bollettino mensile che riporti gli *spread* reali da opporre a quelli speculativi. In tal modo, si potrebbe diffondere l’idea che i “giudizi dei mercati” non sono affatto attendibili e che è dannoso, per gli investitori fondare su di essi le loro scelte economiche.

Se si maturasse nell’opinione pubblica il convincimento che il mercato non si identifica in un dio inattaccabile che vive nell’Olimpo, ma in una schiera di pochi e ricchissimi speculatori, privi di ogni scrupolo, ma anche di qualsiasi protezione giuridica; se, in altri termini, prendesse piede al riguardo un “pensiero alternativo”, molto, moltissimo potrebbe cambiare e la nostra sorte non sarebbe così segnata come adesso.

##### 5.- La dannosità delle “privatizzazioni”. Cosa deve intendersi per bene comune

Ma l’illegalità costituzionale dei “giudizi dei mercati”, delle “transazioni finanziarie speculative” e degli “*spread*” non è il solo argomento contrario al predominio delle idee neocapitaliste.

Infatti, c’è da porre in risalto che questo predominio del mercato senza regole ci sta impoverendo tragicamente, non solo con la recessione e la conseguente perdita di posti di lavoro, ma anche, come si accennava, con la “vendita di beni comuni demaniali”, che, dal punto di vista giuridico, è assolutamente inammissibile.

Qui il discorso si fa più complesso ed occorre procedere con ordine, definendo innanzitutto, cosa intendiamo per “beni comuni”.

Da un punto di vista generale, bene comune può essere qualsiasi cosa, materiale o immateriale, utile per la generalità dei cittadini. L'idea del bene comune, in altri termini, coinciderebbe con l'idea dell'"interesse generale".

Viceversa, da un punto di vista tecnico, è da affermare che ciò che connota l'aggettivo "comune" è "l'appartenenza comune" del bene di cui si tratta. "Appartenenza" dalla quale discende la possibilità di un "uso comune", il quale è inconcepibile se si pensasse ad una appartenenza "privata".

Illuminante, a questo proposito, è l'insegnamento dei giureconsulti romani, e tra questi l'insegnamento di Gaio, il quale (Gai, Inst., 2,1 e 2, 11), precisa che "Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse: ipsius enim universitatis esse creduntur. Privatae sunt quae singulorum hominum sunt". E ciò afferma, si badi bene, dopo aver chiarito, all'inizio del libro che i beni in questione sono "extra patrimonium", cioè fuori commercio.

Il pensiero romano è di una chiarezza solare: le cose pubbliche appartengono a tutti e sono fuori commercio.

Su questo insegnamento si fonda anche il nostro diritto moderno, il quale denomina i beni che appartengono a tutti come beni "demaniali", e cioè "inalienabili, inusucapibili ed in espropriabili", mitigando, tuttavia, questa chiara impostazione con l'ammettere l'istituto della "sdemanializzazione" quando questi beni non servano più alla loro funzione pubblica naturale. Si tratta, in effetti, di una limitazione che non ha fondamento e che sarebbe molto opportuno cancellare.

Senonché, parte della dottrina sui "beni comuni" e la stessa proposta della Commissione Rodotà su questo argomento ritengono, non si capisce bene perché, che sia da rifiutare l'aggettivo "demaniale", affermando anche che ciò che interessa è la "destinazione all'uso pubblico", non l'appartenenza pubblica.

A nostro avviso, la posizione da seguire è quella dei giureconsulti romani, i quali, come si è detto, capivano bene che i privati fanno i loro interessi e non possono essere proprietari di un bene di uso comune, per cui debbono ritenersi "beni pubblici", corrispondenti ai nostri "beni comuni", i beni che "appartengono a tutti e, quindi, sono di uso comune". La disciplina di tali beni, è proprio "l'incommerciabilità", è proprio il fatto che sono sottratti al commercio e, quindi, alla "proprietà privata".

E' questo un punto di forza che non si deve abbandonare, se davvero si vogliono salvaguardare i "beni comuni".

#### *6.- Il territorio principale bene comune.*

Chiarito che "bene comune" è il bene che appartiene alla collettività, occorre ora precisare che il bene fondamentale in appartenenza comune e collettiva è il "territorio".

Per capire esattamente cosa si debba intendere con questa parola, occorre risalire all'antica fondazione delle città, e ci è comodo riferirci alla fondazione di Roma.

Quando Romolo (o chi per lui) tracciò il solco di Roma distinse il terreno delimitato dai confini, dagli altri terreni circostanti. Il “*fines regere*” (non si dimentichi che da “*regere*” viene “*regula*”), il tracciare i confini, ha un valore giuridico importantissimo, poiché in tal modo si definisce il “*territorio*”, che viene da “*terrae torus*”, letto di terra, ed il territorio è dunque il letto, qualcosa di molto personale che un aggregato umano sceglie come propria. Come precisa Carl Schmitt, da questa semplice operazione nasce il primordiale rapporto giuridico tra l'aggregato umano ed il territorio e, con esso, la necessità di regolare, cioè di porre confine a tutti i successivi rapporti tra gli appartenenti alla collettività che in quel luogo si insediava. Si capisce così l'esigenza di un ordinamento giuridico, l'esigenza cioè di porre delle regole, e quindi dei confini, all'agire di ogni consociato. E nasce proprio in questo iniziale momento la necessità di concentrare nel popolo tutti i poteri sovrani, la “*sovranità*”, la quale comprende, ovviamente, anche la “*appartenenza del territorio*”. Si celebra, in questo momento la nascita di una nuova “*Comunità politica*”, la nascita della “*Civitas*”, alla quale, qualche tempo dopo, gli Etruschi daranno il nome di Roma.

Si evidenzia, a questo punto, anche l'assoluta inscindibilità tra aggregato umano, territorio ed ordinamento giuridico. La “*Comunità politica*” nasce e vive in virtù di tutti e tre questi elementi e se viene meno uno di loro, viene meno la stessa Comunità politica. Di qui l'inalienabilità del territorio e di qui il dato di fondamentale importanza che la “*proprietà privata*” nasce soltanto se la collettività alla quale il territorio appartiene concede che una sua parte sia attribuita a privati a titolo di “*proprietà privata*”.

In altri termini, la parte di terra che viene attribuita a singoli a titolo di “*proprietà privata*” ha fondamento in una manifestazione di volontà di tutto il popolo, cioè nella “*legge*”.

E' quanto è avvenuto, come si diceva, nella storia di Roma. Infatti, dopo le conquiste di Romolo, il pio Re Numa Pompilio volle distribuire ai singoli patrizi fondatori della Città, una piccola parte del territorio, operando la “*divisio agrorum*” ed attribuendo ad ognuno due iugeri, cioè mezzo ettaro, mentre tutto il resto restava “*ager compascuus*”, terreno destinato al pascolo. Fu necessario, si badi bene, un atto sovrano, che in periodo repubblicano fu individuato in una “*lex centuriata*” o in un “*plebiscitum*”, cui seguiva un preciso rituale di origine etrusca. E ciò avvenne molto di frequente quando Roma cominciò le sue conquiste e si rese necessaria la attribuzione ai veterani dei terreni conquistati. Questi erano “*territorio romano*”, appartenevano al “*populus*”, ed allora occorreva un atto sovrano del popolo stesso, a seguito del quale si aveva la “*divisio et adsignatio agrorum*”.

E' importante sottolineare, a questo punto, che l'attribuzione in proprietà privata di piccole parti del territorio romano non faceva venir meno l'appartenenza di quelle stesse parti a tutto il popolo, cioè ai poteri sovrani del popolo, il quale conservava su tutto, come rileva Carl Schmitt, una sorta di “*superproprietà*”, identificata nel medio evo con il “*dominium eminens*” del sovrano, rispetto al “*dominium utile*” del proprietario privato. E' per questo, a ben vedere, che si parlò di “*dominium ex iure Quiritium*”, cioè di

proprietà individuale che derivava da un diritto dei Quiriti, cioè dei fondatori della Città. In altri termini, il terreno in proprietà privata era pur sempre territorio romano ed il "civis", come rileva Marx, in tanto era romano, in quanto risiedeva su un territorio romano.

*7.- Differenze tra "proprietà collettiva demaniale" e "proprietà privata".*

Forti sono le differenze tra la "proprietà collettiva demaniale" e la "proprietà privata".

Il contenuto della prima è soltanto l'uso diretto ed immediato della collettività, la quale deve usare il bene in modo da non impedire il pari uso degli altri, e, soprattutto, senza alterarlo o danneggiarlo, in modo che possa essere trasmesso intatto alle future generazioni.

Il contenuto della "proprietà privata" è, invece, molto più ampio. Esso riconosce al proprietario un godimento "pieno" ed "esclusivo" della cosa, nel senso che il privato non deve render conto a nessuno di come gode della sua cosa, che può "usare, fruire ed abusare", mentre egli ha inoltre anche il potere di "disporre" della cosa, di trasmetterla ad altri. Caratteristica fondamentale del bene in proprietà privata è la sua "commerciabilità". Come caratteristica fondamentale del bene in proprietà collettiva demaniale è la sua "incommerciabilità". Ed il fatto che il bene in proprietà collettiva demaniale sia "fuori commercio" è la garanzia più forte della sua conservazione a fini di utilità sociale. E' infatti assolutamente illusorio che un proprietario privato usi del suo bene, non nell'interesse proprio, ma nell'interesse dell'intera collettività. Si capisce, dunque, come la proprietà collettiva demaniale sia il fondamento del vivere civile e che essa assicura una enorme ricchezza di tutto il popolo, che, ovviamente non può essere sottratta al popolo stesso, per la sua cessione a privati.

Come si nota, nella proprietà privata si annida un virus distruttivo che può molto nuocere agli interessi di tutti: il fatto che il proprietario ha un potere di godimento pieno ed esclusivo, che può arrivare fino alla distruzione della cosa, ed ha un illimitato potere di disposizione potrebbe essere estremamente dannoso per la collettività.

Di qui l'idiozia della cosiddetta "privatizzazione" dei beni comuni. I beni comuni fanno parte di un territorio che è e deve restare "italiano".

E' evidente, infatti, che la cessione della proprietà di parti consistenti del territorio, ed in particolare dei porti (se sono esatte certe informazioni di stampa, sarebbero stati venduti ai cinesi parti consistenti del porto di Napoli, del porto di Brindisi e del porto di Taranto) insidiano, come è evidente, la stessa indipendenza della Nazione, che non potrebbe più difendersi da eventuali attacchi militari.

Si deve, infine, sottolineare che i demani di cui si discute sono e debbono restare demani dello Stato, cioè dell'Ente esponenziale dell'intera collettività nazionale. Se è vero che i beni demaniali appartengono a tutti a titolo di sovranità, è assolutamente impossibile pensare ad una loro regionalizzazione, come si legge nell'incredibile decreto legislativo n. 85 del 2010.

E l'assurdo sta nel fatto che questo decreto espressamente prevede che le regioni devono amministrare i beni demaniali loro devoluti nell'interesse esclusivo dei soli residenti nella regione. Ma allora dobbiamo dire che l'Italia non è più uno Stato unitario, ma si è divisa in venti Stati e che questo decreto ha voluto deliberatamente violare l'art. 5 della Costituzione, cominciando a dividere l'Italia, per consumare progressivamente altre divisioni, fino ad arrivare alla costituzione di venti Stati, facilmente divorabili dallo straniero.

Avevamo riunito in un solo Stato sette Staterelli, oggi dovremmo costituirne venti. Una magnifica conclusione dopo il sacrificio di seicentomila soldati, prevalentemente meridionali, morti per l'Unità d'Italia!

#### 8.- *Statuto Albertino e Costituzione repubblicana.*

E' da sottolineare, questo punto, che l'aberrazione della cultura borghese, convalidata dallo Statuto albertino, secondo il quale la proprietà privata era un diritto naturale inviolabile è stata corretta dalla nostra Costituzione repubblicana.

In Costituzione, infatti, la proprietà privata è scorporata dall'art. 2, dedicato ai diritti inviolabili, ed è inserita nel titolo terzo dedicato ai rapporti economici, mentre l'art. 42 Cost. ha cura di precisare che è la "legge" che garantisce e tutela la proprietà privata per la sua "funzione sociale", stabilendo "i modi di acquisto, di godimento ed i limiti". Ciò significa che anche da noi, come presso i romani, la proprietà privata deriva da quella comune e collettiva dell'intero territorio nazionale, il quale, non ostante l'esistenza di proprietari privati, appartiene sempre a tutti i cittadini. In altre parole, anche secondo la nostra Costituzione esiste una "superproprietà" del popolo sul territorio, altrimenti verrebbe meno, senza il territorio, la stessa Comunità politica italiana.

#### 9.- *La gestione dei beni comuni. Le "Istituzioni". La "partecipazione".*

Se, come si è detto, i beni comuni sono parti integranti del territorio e se è vero, come è vero, che aggregato umano, territorio ed ordinamento giuridico *simul stabunt et simul cadunt*, è evidente che non si può parlare di beni comuni al di fuori dell'affidamento della loro gestione a determinate Istituzioni pubbliche. Se la vita civile è impossibile fuori dall'ordine prestabilito, se l'ordinamento giuridico è stato inventato "*ne cives ad arma veniant*", come si può sostenere una gestione dei beni comuni al di fuori dell'ordine giuridico ed al di fuori delle Istituzioni? Che queste ultime non funzionino bene è fuor di dubbio, ma ciò comporta che siano previste pene gravissime per gli amministratori corrotti e disonesti, non che siano eliminate le Istituzioni. Affidarsi all'iniziativa casuale e sporadica di pochi volontari è in sé una bella idea, ma non elimina il pericolo che restino beni senza gestione, ovvero che avvengano liti tra privati per la gestione di questi beni medesimi.

Quello che è da auspicare è la più larga “partecipazione” dei cittadini alle scelte amministrative della gestione di questi beni, ma è assolutamente impensabile che in questo caso particolare si possa fare a meno delle Istituzioni. Teorie di questo tipo sono logicamente e giuridicamente inaccettabili e sono pericolosissime per la conservazione e la fruizione dei “beni comuni”.

#### 10.- *Cenno al federalismo demaniale.*

Un'ultima precisazione è d'obbligo. La difesa dell'appartenenza dei beni comuni a tutti gli italiani, come “parti della Comunità politica”, cioè come “parti della Repubblica”, non è in contrasto con il cosiddetto federalismo demaniale, che tanto oggi va di moda, ma anzi lo rafforza. Infatti, da un lato si eliminano dal testo dell'infausto decreto legislativo n. 85 del 2012 tutti quegli elementi di assoluto contrasto con la Costituzione (in specie il contrasto con l'art. 5 Cost. e con l'art. 120 Cost.), e per altro verso si rende un vantaggio alle Regioni stesse, le quali, anziché vedersi assegnati in conto “trasferimento” somme effettive di danaro”, si vedono assegnati i valori nominali, così come rilevati dal conto economico nazionale, dei beni demaniali, che esse poi dovrebbero rendere effettivi attraverso le vendite. Ma, si badi bene, la vendita di beni “fuori commercio”, apprezzati secondo il loro valore d'uso, è ben diversa dalla vendita di beni “in commercio”, che sono apprezzati con valutazioni di mercato. Le regioni, in altri termini, corrono il pericolo tutt'altro che improbabile di non ricavare i valori monetari dei beni demaniali loro attribuiti e di veder stampati nei loro bilanci somme fittizie, portatrici di grossi ed effettivi deficit di bilancio.

Né si dimentichi che i residenti in ogni regione sono cittadini italiani, i quali “perderebbero” e “non guadagnerebbero affatto”, in termini di uso, se dovessero esser costretto ad utilizzare solo i beni demaniali della propria regione e non i beni demaniali dell'Italia intera.

Paolo Maddalena

Publicato il 18 ottobre 2012

\*Relazione svolta al Convegno sul tema “Nuovi modelli di democrazia, partecipazione e governo dei beni comuni nell'area mediterranea”, tenutosi a Napoli, presso il Castel Capuano, Biblioteca “Alfredo De Marsico”, il 28 settembre 2012. Pubblicazione autorizzata in esclusiva per “Diritto all'ambiente” dal Prof. Paolo Maddalena che ringraziamo.

© **Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*